

Dipendenti pubblici, buonuscita col contagocce

Previdenza

BRUNO BENELLI

Buonuscita con il contagocce. Più passano gli anni, più difficile diventa per i dipendenti del settore pubblico e dello stato mettersi in tasca il trattamento di fine servizio (tfs) e il trattamento di fine rapporto (tfr). La classica buonuscita "tutta e subito" è ormai un ricordo del passato. E la recente legge di stabilità 2014 l'allontana ancora di più del portafoglio dei lavoratori che vanno in pensione.

Chi sperava al momento della quiescenza di ricevere il frutto degli accantonamenti annui di una quota della busta paga, ormai deve farci la croce sopra e subire il duplice attacco sferrato dal legislatore che assoggetta il pagamento a termini "allungati" e per molti anche con cadenza rateale.

La legge 147/2013 colpisce con

ulteriore durezza i dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014 e maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data. Per costoro i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono pagati: a) in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro; b) in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso

la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente); c) in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente).

Non basta. La legge ha inoltre elevato a 12 mesi (più 3 mesi per i tempi tecnici occorrenti agli uffici per definire le domande) il termine di pagamento della buonuscita per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Restano fermi i precedenti termini di pagamento per cessazioni derivanti da inabilità e decesso (stop per 3 mesi + 15 giorni per l'istruttoria e definizione della pratica) e da dimissioni volontarie, licenziamenti e destituzioni

(24 mesi + 3 mesi). Il nuovo (e raddoppiato), stop di 12 mesi ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.

L'aumento non riguarda: 1) i dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2013; 2) i dipendenti cessati dal servizio anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013; 3) i dipendenti cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma a condizione che l'importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50.000 euro (altrimenti ricadrebbe nei pagamenti rateali parcellizzati) per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.

Stop ai pagamenti da 105 giorni a 27 mesi
Sopra i 50 mila euro scattano rate annuali

